




COPERTINA F/R



Pagina 1 - facciata 1

DATI DEL PESCATORE
Cognome
Nome
Nato/a a il
Residente a
in via n.
Tel.
Indicare la data del versamento della tassa di concessione regionale (ovvero per i residenti fuori dalla Regione del Veneto, indicare il numero della licenza e l'Ente che ha provveduto al rilascio)
.....
Legge Regionale n. 19 del 28/04/1998 e Regolamento Regionale n. 6 del 28/12/2018
Spazio riservato al timbro dell'eventuale concessionario



FACCIATA n. 2 e seguenti

**ESTRATTO DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19 (BUR N. 38/1998)
NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E
PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E
MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO**

Art. 9 - Licenze di pesca.

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

1 bis. omissis.

[**1 ter.** omissis.]

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite, anche su supporto informatico, unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla Giunta regionale, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. La Giunta regionale rilascia il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della Giunta regionale, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale.

8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;

b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c) il personale della Giunta regionale o dalla stessa incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;

d) i soggetti in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Giunta regionale;

d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", identificati mediante idonea attestazione.

10. omissis



64ba67e8



Art. 10 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani.

1. omissis

2. I minori di anni diciotto e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 11 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all'estero.

1. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell'attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

2. I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.

Art. 11 bis - Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico.

Il regolamento regionale di cui all'articolo 7 deve prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superiore ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati dalla Regione e destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva.

Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. omissis.

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.

7. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento regionale.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo, con l'eccezione delle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.



64ba67e8



Art. 33 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.

1 bis. Per le violazioni di cui all'articolo 25, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il territorio di competenza, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il territorio di competenza, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento regionale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca.

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, concernente l'obbligo di costruzione e mantenimento della funzionalità di scale di risalita, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro



64ba67e8



20.000,00, mentre per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 6, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Giunta regionale per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sanzione triplicata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Giunta regionale la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistica sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, la Giunta regionale dispone la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.

10. omissis.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6 DEL 28 DICEMBRE 2018
PUBBLICATO NEL B.U.R. N. 133 DEL 28 DICEMBRE 2018**

Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Art. 4

Forme e modalità di coltivazione delle acque.

1. Ai fini di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque pubbliche o acque private collegate con le acque pubbliche della Regione del Veneto vengono suddivise nelle seguenti tre zone omogenee, rappresentate graficamente in allegato A:



64ba67e8



- a) Zona A: comprende le acque prevalentemente popolate da salmonidi, così identificate:

Provincia di Verona: comprende le acque del fiume Adige dal confine con la Provincia autonoma di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I); affluenti di ogni ordine del fiume Adige ad esclusione di: torrente Alpone a valle del ponte di Montecchia di Crosara e roggia Vienega, torrente Tramigna a valle del ponte dell'Autostrada A4 in Comune di San Bonifacio, torrente Antanello a valle della strada provinciale 20 Vago-Zevio, fossa Gardesana, fossa Lisca, fossa Lisca Lendinara, fossa Lepia, fossa Balbi e relativi loro rami laterali, torrente Chiampo, scolo Degora, torrente Aldegà, canale di Zevio (o canale ex S.A.V.A.);

Provincia di Vicenza: comprende le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica ad ovest con la linea ferroviaria Milano-Venezia sino alla intersezione con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; dal cavalca-ferrovia di Corso Padova a Vicenza, la linea di demarcazione prosegue lungo Viale della Pace sino all'incrocio con la Strada di Cà Balbi e lungo questa sino all'abitato di Lerino, in Comune di Torri di Quartesolo, al bivio con la strada provinciale 10 e da qui, lungo la stessa, sino al confine con la Provincia di Padova. Rientra nella Zona A, pur scorrendo a valle della linea di demarcazione di cui sopra, il fiume Bacchiglione sino al ponte di Via dello Stadio a Vicenza. Rientrano nella Zona B, pur scorrendo a monte della linea di demarcazione le acque dei seguenti corsi d'acqua: Torrente Onte, dal ponte sito in località Valdimolino a valle, Torrente Valdiezza dal ponte sito in Via Tovazzi del Comune di Monteviale a valle, Roggia Dioma dal ponte sito in Via Cà Nova in Comune di Monteviale a valle, Fiume Retrone per l'intero suo corso;

Provincia di Padova: comprende le acque situate a nord e a ovest della linea di demarcazione che si identifica con le seguenti strade: strada provinciale 10 dal confine con la Provincia di Vicenza, attraverso Piazzola sul Brenta, Campo San Martino e San Giorgio delle Pertiche; strada regionale 307 da San Giorgio delle Pertiche, attraverso Camposampiero, Loreggia sino al confine provinciale con Treviso. È inoltre compreso il fiume Sile, con tutti gli affluenti laterali, in tutto il territorio comunale di Piombino Dese;

Provincia di Treviso: comprende le acque situate a nord della linea che si identifica con il tratto dall'incrocio tra la strada regionale 307, fra Loreggia e Resana ed il confine con la Provincia di Padova e, lungo il confine stesso, fino all'incrocio con la strada Levada-Badoere; da questo punto la linea si identifica con la strada Badoere-Le Ongarie-Via Costa Mala, fino all'incrocio con la Noalese e quindi, per Canizzano S. Angelo fino all'incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Treviso-Castelfranco; da qui seguendo la linea ferroviaria Treviso-Oderzo, fino ad Oderzo, proseguendo poi in direzione di Motta di Livenza lungo la strada regionale 53 fino al confine con la Città metropolitana di Venezia, con l'esclusione dei laghi di Lago e Santa Maria e canale Stret, canale Malgher e fiume Fiume nel Comune di Meduna di Livenza, che vanno inclusi nella Zona B. Vengono classificati come Zona B i corsi d'acqua utilizzati come campi gara fissi nel fiume Monticano, dalla circonvallazione ovest di Oderzo (strada provinciale 29) verso sud, e canale Giavera, dal ponte di via Centa al ponte di via Giavera a Fontane di Villorba;

Provincia di Belluno: comprende tutte le acque a eccezione di quelle del lago di Santa Croce e del lago di Corlo, che vanno ricomprese tra le acque di zona B;

Città metropolitana di Venezia: comprende tutte le acque situate a nord dell'autostrada A4 "Venezia-Trieste" e ad est dalla strada provinciale 251.

- b) Zona B: comprende tutte le acque popolate prevalentemente da ciprinidi non appartenenti alla Zona A o alla Zona C;
- c) Zona C: comprende le acque popolate prevalentemente da specie eurialine ed euriterme come di seguito identificate:



64ba67e8



Provincia di Rovigo: comprende tutte le acque poste a valle della strada statale 309 Romea: laguna di Caleri, laguna di Marinetta e Vallona, Sacca di Barbamarco, Sacca del Basson, Sacca del Canarin, Sacca ex Isola di Bonelli-Levante denominata “Allagamento”, Sacca degli Scardovari e Bottonera, acque comprese tra il Po della Pila e la Busa di Tramontana, acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località Bacucco e i corsi d’acqua contermini. Fa eccezione il fiume Adige, nel tratto compreso tra la strada statale 309 Romea e la sua foce, che ricade nella Zona B;

Provincia di Padova: comprende tutte le acque poste nella parte della Laguna di Venezia ricadente entro i limiti del territorio della Provincia di Padova, così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento;

Città metropolitana di Venezia: comprende tutte le acque salate e salmastre ricadenti nelle aree della Laguna di Venezia, della Lama del Morto e della Laguna di Caorle e i corsi d’acqua contermini.

2. Agli effetti della pesca professionale, le acque interne sono definite in base ai seguenti criteri:

- a) acque principali di Zona B, quelle che per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca professionale in modo economicamente apprezzabile, anche con l’uso di reti, come da elenco riportato nell’allegato B;
- b) acque secondarie di Zona B, tutte le altre acque interne con esclusione di quelle marittime interne;
- c) acque marittime interne di Zona C, quelle dei bacini di acqua salata e salmastra fino ai punti foranei nei loro sbocchi in mare.

Art. 6

Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, istituisce le zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca e le zone destinate a forme particolari di pesca. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l’esercizio dell’attività di pesca, nel rispetto delle seguenti tipologie e dei seguenti criteri:

- a) zone no kill catch and release nelle quali l’esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente con l’uso di coda di topo, tenkara e mosche artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione, da istituire principalmente nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere.
- b) zone no kill integrali nelle quali è consentito il solo uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione, da istituire soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere.
- c) zone no kill specifiche nelle quali è vietato trattenere determinate specie ittiche, prevedendo eventualmente limitazioni particolari all’esercizio della pesca rispetto ai mezzi, da istituire soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere. In tale zona può essere consentito anche l’esercizio del carp-fishing.
- d) zone trofeo in Zona A nelle quali è consentito esclusivamente l’uso di esche artificiali munite di uno o più ami con dardi privi di ardiglione, da istituire principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca e spinning) anche a scopo turistico e promozionale.
- e) zone trofeo in Zona B nelle quali è consentito esclusivamente l’uso di esche artificiali o naturali e utilizzando ami con dardi privi di ardiglione o circle hook, da istituire principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca, spinning, carp-fishing) anche a scopo turistico e ricreativo.



64ba67e8



2. Nelle zone no kill è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e paraautoctona.

Art. 11

Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante.

1. Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (*Alburnus alburnus* alborella), Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) e Tinca (*Tinca tinca*), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall'ultimo esemplare catturato.

Al pescatore sportivo o dilettante è inoltre consentita la raccolta in Zona C di non più di chilogrammi 5 complessivi tra molluschi, crostacei e ricci di mare, di cui non più di chilogrammi 2 di cannolicchi e chilogrammi 1 di ricci di mare. Nelle acque di Zona C della Provincia di Rovigo è consentita la raccolta di non più di chilogrammi 1 di molluschi bivalvi.

2. Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente fino ad un massimo di cinque esemplari tra anguillidi, salmonidi e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (*Thymallus thymallus*). **In tutte le acque regionali è sempre vietato trattenere esemplari di Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (*Esox spp.*), inclusi gli ibridi.** Gli esemplari eventualmente catturati in sovrannumero o appartenenti alle specie che non possono essere trattenute devono essere reimmessi in acqua sul luogo di cattura con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 10, per i pesci di lunghezza inferiore a quella di cattura consentita.

3. Non concorrono alla formazione dei quantitativi le specie ittiche alloctone, fatto salvo che per quelle immesse ai fini di pesca sportiva e dilettantistica, in conformità con quanto stabilito dalla Carta ittica regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e tutti i gamberi alloctoni, per le quali sono consentite catture senza limite di numero o di peso.

4. Il direttore della Struttura regionale competente con proprio provvedimento stabilisce modalità particolari per la pesca del Coregone (*Coregonus lavaretus*) nei laghi e nei bacini idrici in cui la specie è presente.

Art. 29

Periodi di divieto e misure minime di prelievo.

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

- a) Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e suo ibrido con la trota fario dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Trota fario (*Salmo trutta trutta*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nella zona salmonicola del fiume Adige, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di febbraio;
- c) Trota di lago (*Salmo trutta lacustris*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- d) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- e) Temolo (*Thymallus thymallus*) dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- f) Persico reale (*Perca fluviatilis*) dal 1° aprile al 31 maggio;
- g) Tinca (*Tinca tinca*) dal 15 maggio al 30 giugno;
- h) Carpa (*Cyprinus carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno;
- i) Luccio (*Esox lucius*) dal 1° gennaio al 31 marzo;



64ba67e8



- j) Anguilla (*Anguilla anguilla*) dal 1° gennaio al 31 marzo;
- k) Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) dal 15 maggio al 30 giugno;
- l) Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- m) Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- n) Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- o) Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*) dal 1° ottobre al 30 giugno.

2. Il prelievo delle seguenti specie ittiche è sempre vietato:

- a) Barbo canino (*Barbus caninus*);
- b) Barbo comune (*Barbus plebejus*);
- c) Scazzone (*Cottus gobio*);
- d) Lasca (*Chondrostoma genei*);
- e) Savetta (*Chondrostoma soetta*);
- f) Pigo (*Rutilus pigus*);
- g) Cheppia (*Alosa fallax*);
- h) Gobione (*Gobio gobio*);
- i) Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- j) Ghiozzo padano (*Padagogobius martensii*);
- k) Panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*);
- l) Cobite comune (*Cobitis taenia*);
- m) Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- n) Nono (*Aphanius fasciatus*);
- o) Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*);
- p) Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*);
- q) Storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- r) Storione comune (*Acipenser sturio*);
- s) Storione ladano (*Huso huso*);
- t) Lampreda padana (*Lampetra zanandreae*);
- u) Lampreda marina (*Petromyzon marinus*).

3. È sempre vietato il prelievo delle seguenti specie di invertebrati: Pinna comune o Nacchera (*Pinna nobilis*), Dattero di mare (*Litophaga litophaga*).

4. Per le specie di organismi invertebrati di seguito elencati, i periodi di divieto di prelievo sono:

- a) Corbola (*Upogepia* sp.) dal 1° giugno al 31 luglio;
- b) anellidi (*Marphysa sanguinea*, *Hediste* sin. *Nereis* sp., *Perinereis* sp.) dal 1° dicembre al 28 febbraio;
- c) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) dal 1° maggio al 30 giugno.

5. Per le specie delle quali è vietato il prelievo, il direttore della Struttura regionale competente può autorizzarne la cattura sulla base delle indicazioni contenute nella Carta ittica regionale, definendo il numero massimo di esemplari catturabili, le zone, i periodi e le misure consentite.

6. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica e di altri organismi acquatici, le misure minime di prelievo sono le seguenti:



64ba67e8



- a) omissis;
- b) Trota di lago (*Salmo trutta lacustris*): cm 35;
- c) Trota fario (*Salmo trutta trutta*): cm 22;
- d) Temolo (*Thymallus thymallus*): cm 30;
- e) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): cm 25;
- f) Persico reale (*Perca fluviatilis*): cm 25;
- g) Persico reale (*Perca fluviatilis*), nei laghi e bacini lacustri: cm 15;
- h) Tinca (*Tinca tinca*): cm 30;
- i) Carpa (*Cyprinus carpio*): cm 35;
- j) Cavedano (*Leuciscus cephalus*): cm 25;
- k) omissis
- l) Anguilla (*Anguilla anguilla*): cm 40;
- m) omissis;
- n) Branzino (*Dicentrarchus labrax*): cm 25;
- o) Passera di mare (*Platichthys flesus*): cm 15;
- p) Vongole veraci (*Venerupis* spp., sin. *Ruditapes* spp., sin *Tapes* spp.): cm 2,5.

7. Al fine di tutelare la fauna, le lunghezze minime di cui al comma 6 possono essere modificate in modo restrittivo dai concessionari di cui all'articolo 37.

8. Per le specie di origine marina, non comprese nell'elenco di cui al comma 6, valgono le lunghezze indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

9. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale; per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie. La lunghezza del gambero si misura dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

10. I pesci catturati di lunghezza inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.



64ba67e8



FACCIATA SINGOLA

**INDIRIZZO DELLE SEDI TERRITORIALI CACCIA E PESCA
DELLA REGIONE DEL VENETO**

U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

via Torino, 110
30172 VENEZIA MESTRE
Uff. tel. 041/2795957-5958
E-MAIL: cacciapesca.venezia@regione.veneto.it
PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

PADOVA

Via delle Cave, 178
(zona Brusegana)
35136 PADOVA
Uff. tel. 049/8778456
E-MAIL: cacciapesca.padova@regione.veneto.it
PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

ROVIGO

Viale della Pace, 5
45100 ROVIGO
Uff. tel. 0425/397483-7488
E-MAIL: cacciapesca.rovigo@regione.veneto.it
PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it



64ba67e8



FACCIATA SINGOLA

U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria

BELLUNO

Via S. Andrea, 5
32100 BELLUNO
Uff. tel. 0437/946352
E-MAIL: cacciapesca.belluno@regione.veneto.it
PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

TREVISO

Via Cal di Breda, 116 (Edificio 5)
31100 TREVISO
Uff. tel. 0422/657751
E-MAIL: cacciapesca.treviso@regione.veneto.it
PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

VERONA

Via S. Giacomo, 25
37135 VERONA
Uff. tel. 045/8676854
E-MAIL: cacciapesca.verona@regione.veneto.it
PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

VICENZA

Contrà S. Apostoli, 18
36100 VICENZA
Uff. tel. 0444/337856-857
E-MAIL: cacciapesca.vicenza@regione.veneto.it
PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it



FACCIATA SINGOLA

USO DEL TESSERINO

All’inizio della giornata di pesca il pescatore deve segnare l’uscita nel corrispondente spazio indicato sul tesserino con un segno indelebile (X o ●), nonché riportare:

- la sigla della provincia nel cui territorio si svolge la giornata di pesca;
- un segno indelebile (X o ●) in funzione della zona e dell’orario prescelto (acque libere/acque in concessione; mattina/pomeriggio);
- il nome del corso d’acqua/lago dove egli sta esercitando la pesca.

Il pesce appena catturato deve essere segnato nell’apposita casella con segno indelebile (X o ●).

La scelta “NO KILL” deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione mediante segnatura dell’apposita casella.

Esempi: Uscita di pesca in provincia di Padova, nel fiume Brenta, in data 5 marzo, mattina, modalità KILL, cattura di n. 2 trote iridee e n. 1 temolo.

Giorno Provincia	Libera	Concessione	Anguillidi/ Salmonidi	N° Catture					
 Marzo Domenica 	 M 	M	Anguilla						
			Fario						
	P	P	Iridea	X	X				
			Salmerino						
Prov. PD	 KILL 	NO KILL	Temolo	X					
Corso d’acqua/Lago		Fiume Brenta							



A fine stagione deve essere compilato il prospetto riassuntivo riportato nelle ultime pagine del presente tesserino.

In caso di smarrimento o di deterioramento del tesserino, il titolare deve denunciare i detti eventi alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. Per ottenere il rilascio di un secondo tesserino dovrà essere prodotta copia della denuncia all'Ufficio Pesca territoriale competente.

Si evidenzia che l'omissione della compilazione delle pagine del tesserino può comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3, della L.R. n. 19/1998.



64ba67e8



FACCIAATE TIPO CON INDICATI I GIORNI DELL'ANNO CORRENTE DA MARZO A SETTEMBRE, ESEMPIO:

Giorno	Libera	Concessione	Anguillidi/ Salmonidi	N° Catture			
Provincia							
Marzo 8	M	M	Anguilla				
			Fario				
Domenica	P	P	Iridea				
			Salmerino				
Prov.:	KILL	NO KILL	Temolo				
Corso d'acqua/Lago		(indicare il nome)					
Marzo 9	M	M	Anguilla				
			Fario				
Lunedì	P	P	Iridea				
			Salmerino				
Prov.:	KILL	NO KILL	Temolo				
Corso d'acqua/Lago		(indicare il nome)					
Marzo 10	M	M	Anguilla				
			Fario				
Martedì	P	P	Iridea				
			Salmerino				
Prov.:	KILL	NO KILL	Temolo				
Corso d'acqua/Lago		(indicare il nome)					
Marzo 11	M	M	Anguilla				
			Fario				
Mercoledì	P	P	Iridea				
			Salmerino				
Prov.:	KILL	NO KILL	Temolo				
Corso d'acqua/Lago		(indicare il nome)					
Marzo 12	M	M	Anguilla				
			Fario				
Giovedì	P	P	Iridea				
			Salmerino				
Prov.:	KILL	NO KILL	Temolo				
Corso d'acqua/Lago		(indicare il nome)					
Marzo 13	M	M	Anguilla				
			Fario				
Venerdì	P	P	Iridea				
			Salmerino				
Prov.:	KILL	NO KILL	Temolo				
Corso d'acqua/Lago		(indicare il nome)					
Marzo 14	M	M	Anguilla				
			Fario				
Sabato	P	P	Iridea				
			Salmerino				
Prov.:	KILL	NO KILL	Temolo				
Corso d'acqua/Lago		(indicare il nome)					
Marzo 15	M	M	Anguilla				
			Fario				
Domenica	P	P	Iridea				
			Salmerino				
Prov.:	KILL	NO KILL	Temolo				
Corso d'acqua/Lago		(indicare il nome)					
Marzo 16	M	M	Anguilla				
			Fario				
Lunedì	P	P	Iridea				
			Salmerino				
Prov.:	KILL	NO KILL	Temolo				
Corso d'acqua/Lago		(indicare il nome)					
Marzo 17	M	M	Anguilla				
			Fario				
Martedì	P	P	Iridea				
			Salmerino				
Prov.:	KILL	NO KILL	Temolo				
Corso d'acqua/Lago		(indicare il nome)					



64ba67e8



FACCIATA SINGOLA

PROSPETTO RIASSUNTIVO

N. CATTURE ANNO _____	PER IL RESIDENTE IN REGIONE VENETO		PER IL RESIDENTE IN ALTRA REGIONE	
	IN CONCESSIONE	ACQUE LIBERE	IN CONCESSIONE	ACQUE LIBERE
anguille				
trote fario				
trote iridee				
salmerini				
temoli				
n. totale uscite di pesca				

Nota: al termine dell'utilizzo, il presente tesserino regionale deve essere restituito agli Uffici Pesca della Regione del Veneto che hanno provveduto alla distribuzione.



64ba67e8



FACCIATA SINGOLA

PER INFORMAZIONI E' POSSIBILE CONSULTARE IL SITO

www.pescasportivainveneto.it

PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI
CONCESSIONE REGIONALE PER LA LICENZA DI PESCA E'
DISPONIBILE IL PORTALE

MyPay di Regione Veneto



64ba67e8



